

Comune di Gargallo

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): TASI ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTE

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GUIDETTI PIETRO - Presidente	Sì
2. MARTINETTI GIULIO - Vice Sindaco	Sì
3. POLETTI MASSIMO - Consigliere	Sì
4. CASAROTTI ALESSANDRO - Consigliere	No
5. DE VITTORIO YURI - Consigliere	Sì
6. GUIDETTI PIETRO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
7. MASSAIU FABIANA - Consigliere	Sì
8. GIROMINI GABRIELLA - Consigliere	Sì
9. TASSONE DOMENICO - Consigliere	Sì
10. GALLAZZINI LAURO - Consigliere	Sì
11. PILLONI ADELMO - Consigliere	No
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GUIDETTI PIETRO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

La Legge di stabilità per l'anno 2014, Legge n. 217/2013, ha previsto all'art. 1, comma 639 e successivi, l'istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l'altro è collegato all'erogazione dei servizi comunali.

Questa seconda componente è a sua volta articolata in tre distinti prelievi a alla componente patrimoniale;

- l'imposta municipale propria (IMU)

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili; con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;

RICORDATO CHE

La TASI

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro, Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ad un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

RICHIAMATI

i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 679, della legge n. 190/2014 che fissano l'aliquota di base della TASI nella misura dell'1 per mille, con possibilità di un suo azzeramento.

Tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per la TASI con quella applicata per l'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a quanto previsto dal Regolamento TASI è necessario indicare, per l'anno 2017, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi solo parzialmente:

- o l'aliquota massima per i fabbricati rurali strumentali è prevista all'uno per mille;
- o l'aliquota massima per i "beni merce" è prevista al 2,5 per mille;
- o l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 11 del 27/04/2016 con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2016;

VISTO che l'articolo 1, comma 42, lettera a) della Legge di Bilancio 2017 proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, modificando a tal fine il comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015);

RICHIAMATO l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, termine differito, per l'anno 2017, al 28/02/2017 dall'art. 1, comma 454 della Legge di bilancio 2017, e che con D.L. n. 244 del 30/12/2016 è stato differito al 31/03/2017;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- la Legge n. 147/2013;
- lo Statuto Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 05/12/2016 con la quale si proponeva al Consiglio Comunale di confermare, per l'anno 2017, l'aliquota TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) nella misura:

- dell'0 (zero) per mille per tutte le categorie (abitazioni - altri fabbricati - aree edificabili), ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali, e c.d. Beni merce
- dell'1 (uno) per mille per i fabbricati rurali strumentali
- del 2,5 (due,cinque) per mille per i "beni merce"

○ che per quanto riguarda gli altri fabbricati le percentuali di versamento siano fissate nella seguente misura:

* Proprietario	90%;
* Utilizzatore	10%.

Con voti favorevoli 6; astenuti 3 (CONSIGLIERI: Tassone, Guidetti Pietro Giuseppe, Galazzini); contrari 0

DELIBERA

1) Di confermare, per l'anno 2017, l'aliquota TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) vigenti nel 2016 nella misura:

- dell'0 (zero) per mille per tutte le categorie (abitazioni - altri fabbricati - aree edificabili), ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali, e c.d. Beni merce;
- dell'1 (uno) per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- del 2,5 (due,cinque) per mille per i "beni merce";

○ che per quanto riguarda gli altri fabbricati le percentuali di versamento siano fissate nella seguente misura:

* Proprietario	90%;
----------------	------

* Utilizzatore 10%.

- 2) Di stabilire altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle previste per Legge;
- 3) Di dare atto che:
- a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i seguenti:

Servizio spargisale	1.000,00
<i>Totale Costi</i>	<i>1.000,00</i>

- b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all'interno dei vari Centri di responsabilità di Spesa, che l'Amministrazione intende coprire, parzialmente, con il gettito della TASI;
- 4) Di dare atto che il gettito del tributo è previsto in euro 1.000,00 - percentuale di copertura dei costi: 100%;
- 5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC - componente TASI - approvato in Consiglio Comunale;
- 6) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017;
- 7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione tariffaria, relativa alla TASI, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismo.fiscale.Gov.it entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, Con voti favorevoli 6; astenuti 3 (CONSIGLIERI: Tassone, Guidetti Pietro Giuseppe, Galazzini); contrari 0; su 9 presenti e votanti in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : GUIDETTI PIETRO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa F.to : NAPOLITANO ANNA LAURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 esprime parere favorevole alla proposta in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to: PIETRO GUIDETTI

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: PIETRO GUIDETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione

CERTIFICA

Che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/03/2017 come prescritto dall'art.123, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Gargallo, li 03/03/2017

L'addetto alla pubblicazione
F.to GIORGIO FRANCESCHI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Gargallo, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale